

Dpcm 3 novembre 2020 – MISURE DI INTERESSE PER LA SCUOLA

Si riportano le misure contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 aventi rilevanza per le istituzioni scolastiche. Si ricorda che le disposizioni hanno efficacia fino al 3 dicembre 2020.

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

COSA SI CONFERMA

- Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (lett. t) del c. 9)

COSA CAMBIA

- Le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che **il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata**. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...] garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. (lett. s) del c. 9)
- Continua a svolgersi in presenza l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, con **uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. (lett. s) del c. 9)
- Le **riunioni degli organi collegiali** delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte **solo con modalità a distanza**. Il **rinnovo degli organi collegiali** delle istituzioni scolastiche avviene **secondo modalità a distanza** nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. (lett. s) del c. 9)

Art. 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. **Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita** (lett. a) del c. 4)

Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

- **Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia [...] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado**, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, [...] **garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata** (lett. f) del c. 4)

Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

COSA SI CONFERMA

- Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 (lett. d) del c. 1)

- Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c. 3)

COSA CAMBIA

- Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che **possono essere svolte secondo tale modalità**, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale (c. 4)
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. (c. 5)